

TI_GERICHTE 11.2001.105 vom 17. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.105_d19991217

FR: TI_GERICHTE 11.2001.105 du 17 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.2001.105 del 17 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'attrice si è costituita in giudizio rappresentata dalla curatrice, la quale è stata autorizzata l'11 maggio 1999 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele – come detto – “a procedere per ottenere il versamento del controvalore del diritto d'abitazione, facendo ricorso, ove necessario, alle vie legali” (doc. V, pag. 10, dispositivo n. 2.4). La legittimazione di lei non fa quindi dubbio (art. 419 cpv. 2 e 421 n. 8 CC). Per il resto l'appello, date le ferie giudiziarie, è tempestivo (art. 308 cpv. 1 CPC combinato con l'art. 133 cpv. 1 lett. b nella versione in vigore fino al 31 marzo 2001, applicabile in virtù dell'art. 515 CPC nella versione in vigore fino al 30 settembre 2001). Ciò premesso, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.

E. 2

Il Pretore ha accertato anzitutto che le parti concordano sul controvalore in capitale del diritto d'abitazione (fr. 82 171.20). Quanto alla validità della dichiarazione firmata dall'attrice il 28 gennaio 1998, il primo giudice ha escluso sia un'incapacità di discernimento di lei, sia l'ipotesi di un errore essenziale o di un dolo, ma ha ravvisato gli estremi di una lesione. Egli ha rilevato che l'abbuono di un credito simile senza corrispettivo appariva manifestamente sproporzionato, l'interessata avendo agito con leggerezza, senza preoccuparsi delle sue necessità future, e che il modo in cui il figlio si era procurato quella dichiarazione costituiva un abuso. Circa l'obbligo per il convenuto di versare alla madre fr. 400.– mensili in caso di convivenza, il Pretore ha ritenuto che la mancata ripresa della relativa clausola nel contratto di scioglimento della comproprietà non ne comportava per ciò solo l'annullamento. Egli ha quindi stimato in fr. 10 000.– le spese sostenute dal figlio durante la convivenza, riconducendo la pretesa della madre a fr. 7600.–, esclusa la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione. Ciò posto, egli ha condannato il convenuto a versare l'importo complessivo di fr. 89 771.20 con interessi.

E. 3

L'appellante afferma che la dichiarazione del 28 gennaio 1998 comprova una donazione poiché la madre, a conoscenza delle sue difficoltà finanziarie, ha voluto rimmettergli con animus donandi l'importo a lei dovuto per la fine del diritto d'abitazione. E siccome l'istituto della lesione si applica ai soli contratti sinallagmatici, ma non ad accordi unilaterali, la dichiarazione in esame non può essere invalidata. Egli sostiene inoltre che l'interessata potrebbe senz'altro tornare a vivere con lui, se solo volesse, e che la madre ha mezzi sufficienti per sopperire alle proprie necessità, sicché essa non ha agito con leggerezza

rinunciando a incassare un capitale che in realtà non le occorre. Né, soggiunge, vi sono prove che egli abbia abusato della situazione della genitrice. L'appellante ricorda infine che la madre avrebbe dovuto dichiarare di invalidare la rinuncia entro un anno dalla firma, mentre essa lo ha convenuto in giudizio solo nel dicembre del 1999.

E. 4

L'art. 21 cpv. 1 CO prevede che, riscontrandosi una sproporzione manifesta fra prestazione e controprestazione in un contratto la cui conclusione fu, da una delle parti, conseguita abusando dei bisogni, dell'inesperienza o della leggerezza dell'altra, la parte lesa può, nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene l'accordo e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato. Le condizioni cumulative per l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 CO sono tre: la prima, di natura oggettiva, presuppone un'evidente sproporzione tra prestazione e controprestazione; le altre due, di natura soggettiva, presuppongono una situazione di bisogno di una parte, o quanto meno la sua inesperienza o leggerezza, e – d'altro lato – il consapevole abuso della controparte (DTF 123 III 301 consid. 4; Huguenin Jacobs in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2 a edizione, n. 1 ad art. 21 CO con numerosi rimandi).

E. 5

a) Dall'istruttoria non risulta che l'interessata, la quale neppure ricorda le circostanze e il contenuto della dichiarazione 28 gennaio 1998 (doc. R, pag. 2; richiamo III dalla Commissione tutoria regionale 12, rapporto del curatore ad hoc del 30 ottobre 1998 pag. 2), intendesse compiere una donazione in favore del convenuto. Del resto la natura causale della convenzione di annullamento è contestata (Gonzenbach in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2 a edizione, n. 4 ad art. 115 CO; Engel, *Traité des obligations en droit suisse*, 2 a edizione, pag. 764, entrambi con rimandi). Sia come sia, in concreto è pacifico che l'accordo è stato stipulato a titolo gratuito, il debitore non avendo promesso alcuna controprestazione. Il problema è quindi di sapere se contratti di natura non onerosa possano essere invalidati per lesione. b) Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, invero, che una dichiarazione di rinuncia può essere invalidata per lesione (DTF 44 II 187 in alto). Tuttavia quel precedente non può essere assimilato al caso attuale, giacché allora la rinuncia non era avvenuta a titolo puramente gratuito. Nonostante il testo dell'art. 21 CO si riferisca direttamente solo a contratti sinallagmatici, la dottrina maggioritaria reputa ad ogni modo che la norma in questione sia applicabile – per analogia – anche a contratti senza prestazione corrispettiva (Huguenin Jacobs, *op. cit.*, n. 3 ad art. 21 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, *Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil I*, 7^a edizione, pag. 147 n. 735; Koller, *Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil*, vol. I, Berna 1996, pag. 296 n. 1282). c) Kramer (Berner Kommentar, n. 11 ad art. 21 CO con rinvio), da parte sua, contesta l'applicabilità dell'art. 21 CO a contratti di natura non onerosa. Pur ammettendo che la donazione è un archetipo di contratto non equilibrato, nell'ambito del quale è facile profittare della leggerezza, dell'inesperienza o del bisogno psichico del donante, egli ritiene che, trattandosi di promessa di donazione, la facoltà di revoca prevista dall'art. 250 CO e le prescrizioni di forma offrano sufficienti garanzie. A tale orientamento Gauch/Schluep/Schmid/Rey obiettano (*loc. cit.*) che non è dato a divedere per quale motivo si dovrebbe avvantaggiare chi, pur avendo commesso soggettivamente un abuso nel senso dell'art. 21 CO, non concede alla controprestazione alcuna, per rapporto a chi ha promesso una controprestazione manifestamente insufficiente. Ai fini del presente giudizio conviene pertanto attenersi all'indirizzo della dottrina maggioritaria.

E. 6

L'appellante nega che sussista una sproporzione evidente tra la prestazione e la controprestazione del contratto, sottolineando che il diritto d'abitazione rimane iscritto nel registro fondiario e la madre può in ogni momento tornare ad abitare nell'appartamento con lui. L'attrice obietta che, data l'età, essa necessita di cure e assistenza che il figlio non è in grado di darle. Fa valere inoltre che la rinuncia favorisce il convenuto rispetto agli altri eredi e che, nel caso in cui lei fosse ricoverata in un istituto, si porrebbe il problema del suo mantenimento. Ora, l'apprezzamento della sproporzione deve fondarsi sul valore oggettivo delle prestazioni al momento della conclusione del contratto (Huguenin Jacobs , op. cit., n. 6 ad art. 21 CO con richiami; Engel , op. cit., pag. 302 con riferimenti). Poco contano i rapporti fra le parti o la situazione personale ed economica dell'interessata. Nella fattispecie è indiscusso che il controvalore in capitale del noto diritto d'abitazione ammonta a fr. 82 171.20 e che la creditrice vi ha rinunciato senza compenso. Certo, essa potrebbe riprendere l'esercizio del diritto d'abitazione, ma tale facoltà esisteva anche prima dell'accordo. In simili circostanze la sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione risulta palese.

E. 7

Per quanto riguarda le condizioni soggettive della lesione, l'appellante asserisce che la madre, pienamente capace di discernimento, ha rinunciato al credito con cognizione di causa, in ragione dei vicendevoli rapporti affettivi e delle difficoltà finanziarie di lui. Informata dei suoi diritti, inoltre, essa ha dichiarato anche al patrocinatore del figlio di non aver bisogno di altri mezzi finanziari, spiegando che le prestazioni pensionistiche le sono sufficienti. L'appellante assume infine che non è stato dimostrato un abuso da parte sua del bisogno o dell'inesperienza dell'attrice. a) La leggerezza si configura come concreta mancanza della necessaria attenzione e riflessione, senza tuttavia che questa debba raggiungere uno stato patologico (Huguenin Jacobs , op. cit., n. 13 ad art. 21 CO con rimandi) o un'incapacità di discernimento nel senso dell'art. 16 CC (Kramer , op. cit., n. 45 in fine ad art. 21 CO; Engel , op. cit., pag. 303). La lesione può ravvisarsi anche per età avanzata, malattia, dipendenza psicologica o gratitudine (Kramer , loc. cit.). D'altro lato l'autore della lesione è consapevole, o deve esserlo, che otterrà vantaggi eccessivi proprio per la debolezza della controparte (Engel , op. cit., pag. 304). b) Dagli atti risulta che l'attrice ha firmato la dichiarazione a casa sua, durante una visita del figlio, in un momento in cui l'altra figlia (con cui essa vive) era assente per lavoro. Il segretario comunale di _____, intervenuto per autenticare la firma, ha riferito che in sua presenza il documento non è stato letto né spiegato e non ha saputo dire se “nel mentre lo firmava [l'attrice] l'avesse pure letto” (deposizione _____ del 6 febbraio 2001, verbali pag. 18). Per il resto l'attrice, che proprio quel giorno compiva settantacinque anni (v. doc. B, pag. 1), da tempo accusava problemi di salute che l'avevano resa dipendente dall'aiuto delle figlie e di terzi (deposizione _____ del 4 ottobre 2000, verbali pag. 5 e 6; deposizione _____ del 24 novembre 2000, verbali pag. 9 in alto; deposizione _____ del 24 novembre 2000, verbali pag. 12 a metà e pag. 13). In seguito essa non ha saputo spiegare nemmeno le circostanze né il contenuto del documento, né alla figlia (doc. L, pag. 2) né al curatore ad hoc (doc. R, pag. 2; rich. III, rapporto del curatore ad hoc del 30 ottobre 1998, pag. 2), tant'è che il suo legale ha dovuto chiedere spiegazioni all'appellante (doc. L). c) L'avvocato _____ ha affermato invero che qualche giorno dopo l'interessata, anche quella volta sola in casa, gli ha

confermato di non vantare alcuna pretesa verso il figlio e di non avere bisogno di altro denaro. Egli ha dichiarato inoltre che, dopo averle spiegato “che avrebbe avuto il diritto di pretendere quei soldi”, la sua interlocutrice si è messa a piangere, dicendo che “probabilmente la richiesta formulata tramite un legale era un'idea della sorella _____ e che lei in merito a questa richiesta non aveva mai conferito con nessun legale, non essendo sua volontà ottenere una qualsiasi somma da suo figlio”. L'attrice ha soggiunto di vivere “grazie all'AVS e che ciò era sufficiente”. Al legale l'anziana è parsa “molto lucida” (deposizione del 6 febbraio 2001, verbali pag. 20; v. anche doc. M e doc. 4). Ora, a prescindere dal fatto che il 16 ottobre 1997 l'interessata aveva incontrato il proprio patrocinatore per discutere appunto del recupero del credito (deposizione avv. _____ del 6 febbraio 2001, verbali pag. 19) e che tutte le lettere inviate dal suo legale le sono state trasmesse in copia (doc. E, G e I), dagli atti si desume che essa non ha altre entrate e neppure sostanza (rich. III, rendiconto 1999). D'altro canto al curatore ad hoc l'attrice ha poi confidato di voler recuperare la somma e ha spiegato che “al momento della divisione si era voluta cautelare per il futuro, inserendo la clausola del rimborso, qualora il suo diritto d'abitazione non potesse più essere esercitato” (deposizione _____ del 4 ottobre 2000, verbale pag. 7). In siffatte circostanze appare chiaro che, rinunciando al suo unico capitale senza considerare le necessità future, l'attrice ha agito a dir poco con leggerezza. d) Per quel che riguarda la consapevolezza del suo agire, l'appellante si limita a rilevare che non ha mai abusato dello stato di bisogno o dell'inesperienza della madre, né vi sono prove al riguardo. Così argomentando, tuttavia, egli omette di spiegare perché le motivazioni del Pretore, secondo cui il modo in cui egli ha ottenuto la nota dichiarazione (in assenza della sorella _____ e senza passare per il tramite del patrocinatore dell'attrice, i quali non avrebbero consentito alla firma) sarebbero censurabili. Su questo punto l'appello è finanche irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Dagli atti emerge comunque che l'appellante si è recato dalla madre in un momento in cui questa era sola in casa, facendosi accompagnare dal segretario comunale, al quale aveva detto che la genitrice non poteva muoversi. A quel momento le parti erano entrambe patrocinate e tra i legali era già intercorso uno scambio di corrispondenza proprio sul pagamento di quanto oggi preteso (doc. da E a I). Anche sotto questo aspetto, pertanto, il giudizio di primo grado resiste alla critica.

E. 8

L'appellante fa valere che, in ogni modo, la petizione del 17 dicembre 1999 è tardiva, non avendo egli ricevuto entro il termine di perenzione di un anno alcuna dichiarazione personale ed espressa della madre in merito all'invalidazione dell'accordo. L'attrice obietta di avere espresso la propria volontà di dipartirsi dal contratto con tre scritti e di avere confermato tale volontà sia al proprio curatore ad hoc sia ai membri della Delegazione tutoria. Ora, in caso di lesione la parte lesa può, nel termine di un anno dichiarare di non mantenere il contratto e chiedere la restituzione di quanto avesse già dato (art. 21 cpv. 1 in fine CO). Si tratta di un termine perentorio (Kramer , op. cit., n. 56 ad art. 21 CO), che decorre dalla conclusione del contratto (art. 21 cpv. 2 CO), indipendentemente dal momento in cui si apprende della lesione (Kramer , op. cit., n. 57 ad art. 31 CO; Engel , op. cit., pag. 305). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, l'invalidazione non dev'essere necessariamente personale ed esplicita, ma può avvenire per il tramite di un rappresentante (Kramer , op. cit., n. 54 ad art. 21 CO) o per atti concludenti, ad esempio esigendo quanto già prestato (Kramer , op. cit., n. 55 ad art. 21 CO). In ogni modo non occorre promuovere

causa entro un anno (Engel, op. cit., pag. 305). In concreto già il 4 febbraio 1998 il legale dell'attrice madre, indirizzandosi al nuovo patrocinatore del ricorrente, ha confermato “la piena legittimità della pretesa avanzata” (doc. O). Ciò appare sufficiente, l'interessato non potendo ignorare che la controparte non intendeva attenersi alla dichiarazione da lei sottoscritta. Ne segue che l'appello, su questo punto, è nuovamente destituito di fondamento.

E. 9

L'appellante ritiene, in via subordinata, che il Pretore non avrebbe dovuto invalidare la convenzione, ma solo ridurre la prestazione, valutando in tal caso il fabbisogno della madre. Quanto al pagamento di fr. 400.– mensili, egli ribadisce che la convenzione è stata annullata e sostituita al momento dello scioglimento della comproprietà, che la controparte non ha mai contestato il conteggio delle spese assunte per la casa e che le mensilità fino al novembre 1994 sono in ogni modo prescritte. Ora, la possibilità di un annullamento parziale di un contratto viziato da lesione è ammessa dal Tribunale federale (DTF 123 III 300 consid. 2f), il quale, tenuto conto delle critiche di parte della dottrina, ha tuttavia lasciato aperto la questione di sapere se ciò sia possibile anche quando – come in concreto – essa è chiesta dall'autore della lesione. Sia come sia, nella fattispecie l'appellante non spiega come egli giunga alla cifra di fr. 20 000.–, limitandosi ad allegare che l'attrice ha vissuto fino all'introduzione della petizione senza contributi da parte sua. Inconferente, l'asserto non può giovargli.

E. 10

Per quanto attiene all'obbligo di versare fr. 400.– mensili in caso di convivenza con la madre, l'appellante sostiene che l'onere è stato annullato per novazione, giacché – contrariamente al diritto d'abitazione – esso non è stato ripreso nel contratto di scioglimento della comproprietà. Saggiunge che, si fosse voluto mantenere l'impegno, un adattamento sarebbe stato necessario, visto che il fratello _____ non conviveva più con loro. Che il contratto di scioglimento della comproprietà nulla preveda in merito alla predetta clausola è vero (v. doc. 1), ma non si vede perché la clausola avrebbe necessariamente dovuto essere inserita nell'atto pubblico, il cui oggetto era lo “scioglimento della comproprietà” e il “riporto del diritto d'abitazione (doc. 1, pag. 1). Né, tenuto conto che un contributo di fr. 400.– doveva essere versato da ognuno dei figli (doc. A, punto 8), appariva indispensabile adattare la clausola solo perché Brenno non viveva più con la madre. La partenza del fratello, del resto, era già stata discussa in una lettera del 24 gennaio 1994 dell'allora patrocinatore del ricorrente, che l'aveva “ritenuta definitivamente liquidata” (doc. D). L'appellante adduce che la clausola sarebbe stata sostituita dall'impegno, da parte sua, di assumere le spese per la casa. L'istruttoria non conferma però la sua tesi, nulla potendosi dedurre dal fatto che egli facesse la spesa o pulisse in casa (deposizione _____ del 24 novembre 2000, verbali pag. 20) o che si fosse riservato la possibilità di compensare le “fatture pagate direttamente durante l'anno” (doc. D). Anzi, a ben vedere, se si avesse voluto cambiare quell'impegno sarebbe stato più logico prevederne espressa modifica, tanto più che la novazione non si presume (art. 116 cpv. 1 CO).

E. 11

Il Pretore ha stimato equitativamente in fr. 10 000.– gli esborsi per “pranzo + cena”, “vino + bibite” e “legna” fatti valere dal convenuto con un conteggio da lui redatto di complessivi fr. 18 435.– (doc. 12). Così facendo, egli ha compensato parzialmente la pretesa globale di

fr. 17 600.–, corrispondente a 44 mensilità di fr. 400.– dal gennaio 1994 all'agosto 1997 (sentenza, pag. 9 in fondo e 10 in alto). L'appellante fa valere che il conteggio sulle spese da lui assunte (doc. 12) non è mai stato contestato e va quindi ritenuto esatto. In prima sede per vero l'attrice non ha mai espressamente contestato l'esattezza del conteggio (replica, pag. 17). Se non che, nemmeno il convenuto ha mai esplicitamente sollevato l'eccezione di compensazione, limitandosi a sostenere di avere adempiuto “la sua obbligazione sostituendola con l'intero accollamento delle spese di casa a suo carico” (risposta, pag. 17 in basso), rispettivamente di avere estinto la pretesa “per conversione” (v. anche duplica, pag. 14 in alto). Ancora con le conclusioni egli ha fatto valere la sostituzione dell'obbligo di versare fr. 400.– con l'impegno ad assumere i costi per l'economia domestica (conclusioni, pag. 6 in basso). In simili circostanze appare finanche dubbio che il Pretore potesse compensare alcunché. Sia come sia, l'attrice non ha impugnato la sentenza, di modo che il giudizio appellato, finanche favorevole all'appellante, merita conferma.

E. 12

Il ricorrente eccepisce, da ultimo, che la pretesa di fr. 400.– mensili è prescritta per il periodo dal gennaio al novembre del 1994, i versamenti dovendo essere effettuati mensilmente. Per il Pretore le prestazioni, periodiche, erano state stipulate come esigibili per la fine di ogni anno. A ragione. Con lettera del 24 gennaio 1994 l'allora patrocinatore del convenuto aveva precisato che il suo cliente avrebbe versato “alla fine di ogni anno l'importo corrispondente alle dodici mensilità di fr. 400.–” (doc. D). Mal si comprende, né l'appellante spiega, per quale motivo ci si debba scostare da siffatta pattuizione. Le prestazioni mensili, di conseguenza, diventavano esigibili unicamente alla fine di ogni anno, sicché al momento dell'introduzione della causa, il 17 dicembre 1999, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso neppure per le mensilità del 1994 (art. 128 n. 1 CO combinato con l'art. 130 cpv. 1 CO). Privo di fondamento, l'appello si rivela destinato all'insuccesso anche su quest'ultimo punto.

E. 13

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 2000.– b) spese fr. 50.– fr. 2050.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.